

# **COMUNE DI NOTO**

**Provincia di Siracusa**

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

**per l'introduzione di n. 2 misure premiali in materia di rateizzazione delle entrate tributarie connesse all'elezione del domicilio digitale e in favore di contribuenti qualificati virtuosi ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) della L.R. Sicilia n. 1/2026.**

**(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 22-6-2026)**

|                                                                                |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| Art. 1 – Oggetto e finalità.....                                               | 3 |
| Art. 2 – Ambito di applicazione.....                                           | 3 |
| Art. 3 – Definizioni.....                                                      | 3 |
| Art. 4 – Elezione del domicilio digitale.....                                  | 4 |
| Art. 5 – Misure premiali connesse al domicilio digitale.....                   | 5 |
| Art. 6 – Misure premiali per contribuenti virtuosi .....                       | 5 |
| Art. 7 – Rapporti con il soggetto affidatario del servizio di riscossione..... | 6 |
| Art. 8 – Cumulo delle misure premiali in materia di rateizzazione.....         | 6 |
| Art. 9 Disposizioni operative e modulistica .....                              | 7 |
| Art. 10 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie.....                    | 7 |
| Art. 11 – Clausola di rinvio.....                                              | 7 |

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c) della L.R. n. 1 del 5 gennaio 2026, le misure premiali applicabili, in materia di rateizzazione degli avvisi di accertamento IMU e TARI, delle intimazioni di pagamento o di altri atti finalizzati al recupero coattivo, gestiti direttamente dal Comune o tramite soggetti affidatari, ai contribuenti che eleggono domicilio digitale ai fini della notifica degli atti tributari e in favore di contribuenti qualificati virtuosi.
2. Le misure di cui al comma 1 sono finalizzate a:
  - a) incentivare l'utilizzo del domicilio digitale per le notifiche degli atti tributari;
  - b) incentivare comportamenti collaborativi e di spontaneo adempimento degli obblighi tributari;
  - c) favorire una gestione più efficace, tempestiva e trasparente dei rapporti tra Ente e contribuenti persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo;
  - d) migliorare l'efficienza dell'attività di riscossione, in coerenza con le finalità di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2026;
  - e) ridurre i costi amministrativi e di notificazione degli atti tributari, favorendo modalità digitali di comunicazione tra Ente e contribuente.

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli avvisi di accertamento IMU e TARI, alle intimazioni di pagamento o altri atti finalizzati al recupero coattivo, gestiti direttamente dal Comune o tramite soggetti affidatari, nei confronti dei contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale ai fini della notifica degli atti tributari e in favore di contribuenti qualificati virtuosi.
2. Restano ferme le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di accertamento, liquidazione, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie.

## **Art. 3 – Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **“Ente”**: il Comune di Noto;
- b) **“Contribuente”**: la persona fisica non esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo, tenuta al pagamento di tributi;
- c) **“Domicilio digitale”**: l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) eletto dal contribuente ai fini della notifica degli atti tributari e degli altri atti relativi alle entrate comunali;
- d) **“contribuente virtuoso”**: il contribuente che, nel triennio antecedente all’anno di presentazione dell’istanza o di applicazione della misura, non presenta morosità tributarie pregresse nei confronti del Comune e non è decaduto da precedenti piani di rateizzazione;
- e) **“Rateizzazione”** o **“piano di rateizzazione”**: il provvedimento con cui l’Ente o il soggetto affidatario del servizio di riscossione concede il pagamento dilazionato delle somme dovute, secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalla disciplina regolamentare comunale.

#### **Art. 4 – Elezione del domicilio digitale**

1. I contribuenti persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo possono eleggere domicilio digitale ai fini della notifica degli atti tributari , mediante indicazione di un indirizzo PEC valido e attivo.
2. L’elezione del domicilio digitale avviene mediante presentazione di apposita istanza, anche per via telematica, secondo il modello approvato con successiva delibera di Giunta.
3. Il domicilio digitale così eletto ha efficacia sino a revoca espressa da parte del contribuente o sino alla comunicazione di un nuovo indirizzo PEC sostitutivo.
4. Il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del domicilio digitale eletto. In mancanza di comunicazione, l’Ente e il soggetto affidatario del servizio di riscossione potranno continuare a utilizzare l’ultimo domicilio digitale comunicato, con ogni effetto di legge in ordine alla validità delle notifiche effettuate e con pieno effetto liberatorio per l’Ente.
5. L’elezione del domicilio digitale costituisce manifestazione di volontà espressa del contribuente ai fini dell’utilizzo prioritario della posta elettronica certificata per le

notificazioni e comunicazioni relative alle entrate tributarie, fatti salvi i casi in cui la legge imponga modalità differenti.

## **Art. 5 – Misure premiali connesse al domicilio digitale**

1. Ai contribuenti persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo che abbiano validamente eletto domicilio digitale e che richiedano la rateizzazione di somme di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento, sono riconosciute le seguenti misure premiali:
  - a) aumento del numero massimo delle rate concedibili, in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti in materia di rateizzazione, in misura non superiore a sei rate aggiuntive rispetto al limite ordinariamente concedibile, fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili;
  - b) esenzione, delle spese di notifica relative agli atti trasmessi al domicilio digitale eletto mediante posta elettronica certificata (PEC);
2. La concessione delle misure premiali è subordinata alla permanenza di un domicilio digitale valido, attivo e nella disponibilità del contribuente per tutta la durata del piano di rateizzazione, salvo comprovate cause non imputabili al medesimo.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni modifica, revoca o cessazione del domicilio digitale eletto. In caso di perdita del requisito del domicilio digitale, i benefici previsti dal presente articolo cessano di produrre effetti per il futuro, ferma restando la validità delle agevolazioni già maturate sino alla data della perdita del requisito, salvo diversa espressa previsione contenuta nel provvedimento di concessione della rateizzazione.
4. L'applicazione delle misure premiali di cui al presente articolo non costituisce diritto automatico del contribuente, ma resta subordinata alla verifica dei requisiti previsti dal presente regolamento.

## **Art. 6 – Misure premiali per contribuenti virtuosi**

1. Sono qualificati come contribuenti virtuosi coloro che, nel triennio antecedente all'anno di presentazione dell'istanza o di applicazione della misura:
  - a) non risultano morosi nei confronti del Comune per entrate tributarie;
  - b) non sono decaduti da precedenti piani di rateizzazione relativi a tributi comunali;

- c) non hanno reso dichiarazioni tributarie false o gravemente infedeli accertate in via definitiva;
  - d) non hanno omesso il pagamento di rate già scadute relative a piani in essere, salvo regolarizzazione prima della presentazione della nuova istanza.
2. In favore dei contribuenti virtuosi, è riconosciuta, in relazione alle istanze di rateizzazione delle somme dovute al Comune di Noto, di cui all'art. 2 comma 1) del presente regolamento, la seguente misura premiale:
  3. aumento del numero massimo delle rate concedibili, in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti in materia di rateizzazione, in misura non superiore a sei rate aggiuntive rispetto al limite ordinariamente concedibile fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.
  4. La qualifica di contribuente virtuoso è verificata dall'Ufficio tributi sulla base delle risultanze degli archivi comunali, dei dati disponibili presso il concessionario o soggetto affidatario della riscossione e delle dichiarazioni rese dal contribuente.

## **Art. 7 – Rapporti con il soggetto affidatario del servizio di riscossione**

L'Ente può richiedere al soggetto affidatario del servizio di riscossione report periodici sull'andamento delle misure premiali introdotte e sui relativi effetti in termini di riscossione anche ai fini dell'implementazione di strumenti digitali di compliance tributaria.

## **Art. 8 – Cumulo delle misure premiali in materia di rateizzazione**

1. Le misure premiali previste dagli articoli 5 e 6 sono cumulabili qualora il contribuente possieda contestualmente i requisiti ivi previsti.
2. In caso di cumulo vengono applicati:
  - a) aumento del numero massimo delle rate concedibili, in deroga a quanto previsto dai regolamenti comunali vigenti in materia di tributi, in misura non superiore a dodici rate aggiuntive rispetto al limite ordinariamente concedibile fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili.
  - b) esenzione delle spese di notifica relative agli atti trasmessi al domicilio digitale eletto mediante posta elettronica certificata (PEC).

## **Art. 9 Disposizioni operative e modulistica**

Le disposizioni del presente regolamento sono attuate dal Responsabile del Settore Tributi attraverso l'approvazione della modulistica, delle modalità di presentazione delle istanze e di ogni altro adempimento necessario.

## **Art. 10 – Entrata in vigore e disposizioni transitorie**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi i termini di legge dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune;
2. Le misure premiali ivi previste si applicano alle istanze di rateizzazione presentate successivamente alla data di entrata in vigore;
3. Restano ferme le condizioni applicate ai piani di rateizzazione già concessi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, salvo espressa diversa previsione in sede di eventuale rinegoziazione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.

## **Art. 11 – Clausola di rinvio**

Il presente Regolamento integra i regolamenti comunali vigenti in materia di rateizzazione dei tributi IMU e TARI.